

**“REGOLAMENTO” RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50 e s.m.i.**

(LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Approvato con deliberazione G.C. n. 513 del 27/12/2019

Indice:

<u>A - Premessa:</u>	<u>2</u>
<u>B - Definizioni ed abbreviazioni:</u>	<u>2</u>
<u>Capo I - Disposizioni generali</u>	<u>4</u>
<u>Art. 01 - Obiettivi e finalità</u>	<u>4</u>
<u>Art. 02 - Modulazione del fondo</u>	<u>4</u>
<u>Art. 03 - Ambito oggettivo</u>	<u>5</u>
<u>Art. 4 – Ambito soggettivo</u>	<u>6</u>
<u>Art. 05 - Costituzione gruppo di lavoro</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti</u>	<u>8</u>
<u>Art. 7 – Principi di ripartizione dell’incentivo, formazione e strumentazione</u>	<u>8</u>
<u>Art. 8 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo</u>	<u>9</u>
<u>Art. 9 - Suddivisione in lotti</u>	<u>9</u>
<u>Art. 10 - Centrali di committenza</u>	<u>9</u>
<u>Capo II – Fondo per lavori</u>	<u>9</u>
<u>Art. 11 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo</u>	<u>9</u>
<u>Art. 12 - Graduazione del fondo incentivante</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13 - Disciplina delle varianti</u>	<u>10</u>
<u>Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro</u>	<u>10</u>
<u>Capo III – Fondo per acquisizione di servizi e forniture</u>	<u>12</u>
<u>Art. 15 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo</u>	<u>12</u>
<u>Art. 16 - Condizioni per l’attribuzione dell’incentivo</u>	<u>12</u>
<u>Art. 17 - Graduazione del fondo incentivante</u>	<u>12</u>
<u>Art. 18 - Disciplina delle varianti</u>	<u>13</u>
<u>Art. 19 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro</u>	<u>13</u>
<u>Capo IV – Norme comuni</u>	<u>14</u>
<u>Art. 20 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo</u>	<u>14</u>
<u>Art. 21 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”</u>	<u>14</u>
<u>Art. 22 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento</u>	<u>14</u>
<u>Art. 23 - Riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione</u>	<u>14</u>
<u>Art. 24 - Principi in materia di valutazione</u>	<u>15</u>
<u>Art. 25 - Coincidenza di funzioni</u>	<u>16</u>
<u>Art. 26 - Funzioni articolate e singole</u>	<u>16</u>
<u>Art. 27 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura - gruppo</u>	<u>16</u>

Art. 28 - Liquidazione dell'incentivo.....	16
Art. 29 - Conclusione di singole operazioni.....	17
Art. 30 - Liquidazione – limiti.....	18
Art. 31 – Informazione e confronto.....	18
Art. 32 – Rimanente quota del fondo.....	18
Capo V – Disposizioni finali e transitorie.....	19
Art. 33 - Campo di applicazione e disciplina transitoria.....	19
Art. 34 – Assicurazioni – iscrizione professionale.....	19
Art. 35 – Norme finali.....	19

A - Premessa:

Al fine di incentivare l'attività di programmazione, affidamento ed esecuzione interna, inerenti lavori servizi e forniture, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale degli Uffici Tecnici del Comune, in applicazione della Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE" (*Art. 113 – Incentivi per funzioni tecniche*)

Il presente regolamento disciplina la costituzione del fondo, nonché i criteri e le modalità di ripartizione del medesimo, e si applica agli interventi iniziati a partire dal 20 aprile 2016.

B - Definizioni ed abbreviazioni:

1 – DEFINIZIONI:

Ai fini del presente regolamento si intende per:

UFFICI TECNICI: le unità di cui risulta costituita la struttura organizzativa del Comune, facenti capo ad un Dirigente preposto, per propria competenza, alla programmazione agli affidamenti e alla realizzazione di opere e lavori pubblici oltre che all'affidamento di servizi e forniture.

PROGETTO: lo studio di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione degli interventi necessari alla realizzazione dell'opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal RUP ai sensi e per gli effetti di legge;

INTERVENTO: qualsiasi realizzazione di lavoro, servizio e/o fornitura di natura pubblica;

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): il soggetto le cui attribuzioni sono dettagliate dal D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida ANAC, che viene individuato per ciascuna procedura di appalto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla vigente normativa di settore. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del Servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro, che verrà istituito con apposito atto a firma di quest'ultimo;

COLLABORATORI INTERNI: personale tecnico e/o amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;

GRUPPO DI LAVORO: insieme dei dipendenti che assumono i ruoli di: RUP, Progettisti, Collaudatori, componenti l'Ufficio Direzione Lavori, Direttore dell'Esecuzione oltre ai loro collaboratori;

PROGETTISTA: tecnico (o gruppo di tecnici) incaricato della progettazione comprensiva della sicurezza, individuato tra i dipendenti interni all'Amministrazione in possesso del titolo di studio, della professionalità e dei requisiti richiesti per la richiesta abilitazione. I tecnici firmeranno il progetto assumendone la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza posseduta ad alla effettiva attività svolta;

UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI: composto dal Direttore dei Lavori, dagli Ispettori di cantiere e dagli Assistenti con qualifica di Direttore Operativo compreso il responsabile della sicurezza;

COLLAUDATORI: tecnico (o gruppo di tecnici) che svolge le funzioni di collaudo tecnico amministrativo, statico ed impiantistico (se necessari) dell'opera;

OPERA o LAVORO: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro e di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (affidamento, appalto, concessione, leasing, contratto di disponibilità ecc.);

SERVIZIO: le attività svolte da uno o più soggetti economici, aventi per oggetto prestazioni diverse da quelle sopra indicate; sono ricompresi gli accordi quadro e le attività intellettuali, materiali, conoscitive e di indagine funzionali alla progettazione, esecuzione e collaudo di un intervento;

FORNITURA: le attività svolte da uno o più soggetti economici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

FONDO: Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui agli artt. 102 comma 6 e 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

FONDO PER FUNZIONI TECNICHE: parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti di cui all'art. 113 comma 3 del Decreto Legislativo 50/2016 - (80% del Fondo).

FONDO PER L'INNOVAZIONE: parte del Fondo destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti per l'innovazione e l'implementazione di banche dati, per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e per l'efficientamento informatico, come indicato al comma 4 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016.

2 - ABBREVIAZIONI:

D.lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i

“Codice”

D.P.R. 207 del 05/10/2010

“Regolamento”

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

“Decreto Sicurezza”

Fondo per la progettazione e l'innovazione

“Fondo”

Fondo per le funzioni tecniche e amministrative

“Incentivo”

Lavori e/o opere pubbliche

“Interventi/o”

Forniture e/o servizi

“Servizi/o”

Regolamento art. 113 dlgs 50/2016

“Regolamento incentivo”

Capo I - Disposizioni generali

Art. 01 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del “Codice” come modificato dall’articolo 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione tra il personale dipendente – a vario titolo - dell’Ente degli “INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE” e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. Viene costituito apposito “Fondo”, ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del “Codice”, mediante gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli “Interventi”, inseriti negli stati di previsione della spesa o negli strumenti di programmazione, **in misura non superiore al 2% (due per cento)** dell’importo preventivato posto a base di gara (lavori e sicurezza – fornitura o servizio compresa eventuale sicurezza) di un “Intervento”; quest’ultimo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione (cd. “oneri riflessi”) e dell’IRAP;
3. Il “Fondo” indicato al precedente comma 2 viene ripartito, per le funzioni svolte dal personale interno dell’Amministrazione Comunale, tra tutti i soggetti aventi profilo tecnico e/o amministrativo (collaboratori compresi) che intervengono nel processo finalizzato alla programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione ed al controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici - necessari, per consentire l’esatta esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti al fine di realizzare l’ “Intervento”
4. I criteri di ripartizione del presente Regolamento sono stati oggetto di contrattazione decentrata integrativa in data 20/11/2019 conclusasi in data 30/12/2019, con le seguenti OO.SS.
5. L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all’incremento della produttività.

Art. 02 - Modulazione del fondo

1. Il “Fondo” di cui all’art. 1, costituito ai sensi dell’articolo 113 del “Codice”, viene così ripartito:
 - in base al comma 3, del “Codice”: l’**80%** delle risorse finanziarie a favore del personale interno dell’Amministrazione, per ciascun “Intervento” effettivamente programmato, progettato, con verifica e validazione eventi esito positivo, affidato, realizzato e collaudato, con destinazione vincolata ad uno specifico obiettivo di interesse pubblico;
 - in base al comma 4, del “Codice”, il restante **20%** delle risorse finanziarie per l’acquisto da parte dell’Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l’attivazione presso l’Amministrazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori; detta quota viene considerata assieme ad altre quote per contribuire

complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite ai successivi articoli. Non sono ammessi, riguardo a detta percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

2. La quota parte dell'incentivo di cui al comma 2 del presente articolo, corrispondente a prestazioni non svolte dal personale dipendente in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione, vanno ad incrementare la quota del "*Fondo*" di cui al comma 3 presente articolo, così come previsto dall'Articolo 113 comma 3 del "*Codice*". La determinazione degli importi da decurtare avverrà applicando le quote percentuali indicate al successivo art. 14 corrispondenti alle funzioni/attività effettivamente svolte all'esterno.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il "*Fondo*" viene previsto nel caso di lavori, nel quadro economico dell'opera come definito dall'Articolo 16 del DPR n. 207/2010; per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti attinenti "*l'Intervento*".
4. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4, del "*Codice*", la percentuale effettiva da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo) per le funzioni/attività effettivamente svolte ed indicate nel successivo art. 3, è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'"*Intervento*", nonché in relazione ai tempi ed ai costi previsti nei documenti di gara; in caso contrario, in relazione a quest'ultimo aspetto, sono previste delle riduzioni dell'incentivo liquidabile secondo quanto indicato nel successivo art. 23.

Art. 03 - Ambito oggettivo

1. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di esecuzione dei singoli "*Interventi*" che richiedano un piano di intervento, un capitolato/disciplinare di appalto e la verifica di conformità, per i quali venga esperita almeno una **procedura comparativa** per l'affidamento dell'intervento previsto. Sono esclusi gli interventi realizzati senza evidenza pubblica, quali ordinanze e lavori di somma urgenza e le forniture di acquisto di beni di consumo e gli affidamenti diretti effettuati senza procedura comparativa.
2. Il diritto alla percezione di quanto dovuto si matura in relazione a quanto indicato al successivo art. 28.
3. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del "*Fondo*" indicato al precedente art. 1, per "*Interventi*" si intendono:
 - a - con riferimento ai lavori: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, riqualificazione, completamento e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica comprese le eventuali varianti, nei casi previsti dagli articoli 106 e 149, del "*Codice*", ad eccezione delle varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera per le quali non spetta l'erogazione dell'incentivo, come specificato al successivo art. 13, che comportano la predisposizione di tutte le fasi progettuali come indicate dal "*Codice*" (Art. 23) e dal relativo "*Regolamento*";
 - b - con riferimento ai servizi: tutti le prestazioni e gli affidamenti di servizi e le attività di manutenzione ordinaria affidate tramite accordi quadro, che non comportano la predisposizione di tutte le fasi progettuali come sopra indicate, oltre a quelle di affidamento a professionisti ed imprese comprese le prestazioni anche intellettuali;
 - c - per forniture: le attività di fornitura di materiali e mezzi.

4. Rientrano fra i lavori di cui al comma precedente le attività di manutenzione sia ordinaria che straordinaria ancorché affidate tramite accordo quadro, che comportino, secondo quanto indicato nella deliberazione ANAC del 23 maggio 2018 n. 483, la predisposizione di tutte le fasi progettuali come previste dal “Codice” (Art. 23) e dal relativo “Regolamento”
5. In riferimento poi al pronunciamento della Corte dei Conti sezione autonomie del 21 dicembre 2018 le attività di manutenzione indicate al comma 3 e 4, sono da ritenersi di particolare complessità quando la loro esecuzione è prevista in luoghi o ambiti che comportino specifiche valutazioni ed idonei apprestamenti, anche in termini di sicurezza, ed il cui controllo deve essere effettuato da personale tecnico qualificato caratterizzato da idonea professionalità, che attesti la regolare esecuzione dell'intervento. Detta particolare complessità verrà attestata negli atti di approvazione dell'intervento.
6. Sono inclusi, ai fini della costituzione del “Fondo” indicato al precedente art. 1, gli “Interventi” realizzati dal privato – anche in quota parte - ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell’Ente sia incaricato di svolgere la funzione di RUP compresi i suoi collaboratori, o sia deputato alla redazione di atti richiesti per lo svolgimento della procedura di affidamento, in tutto o in parte, o venga impiegato per la Direzione dei Lavori e/o di Collaudo degli stessi.
7. In caso di modifica dei contratti di cui all’art. 106 e 149 del “Codice”, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'incentivo va riconosciuto sull'importo lordo delle modifiche approvate, prese in valore assoluto. Detto importo sarà determinato utilizzando le aliquote del progetto originario (in merito si fa espresso rinvio al successivo art. 13).
8. Ai fini dell'erogazione del fondo, non è necessario che tutte le fasi dell'opera siano effettuate direttamente dai dipendenti degli Uffici Comunali dovendosi in ogni caso, fare riferimento alle prestazioni effettivamente svolte in base alle percentuali e secondo i criteri di seguito indicate agli artt. 12 e 14.

Art. 4 – Ambito soggettivo

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del “Codice”, gli incentivi di cui all’art. 2 comma 2 del presente regolamento (80%) vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni inerenti le seguenti attività compreso i loro collaboratori:
 - di programmazione della spesa per investimenti, (nella quale è ricompresa la redazione dello studio di fattibilità tecnico economico finalizzato alla quantificazione dell'intervento);
 - di programmazione della spesa per acquisti e cessioni;
 - di verifica preventiva dei progetti articolo 26 del “Codice”
 - di predisposizione e di controllo di tutte le procedure di gara a termini degli articoli 32 e 33 del “Codice”
 - di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici; (affidamenti, sub appalti e liquidazioni)
 - di responsabile unico del procedimento;
 - di direzione dei lavori (per i lavori) ovvero di direzione dell'esecuzione (per i servizi e le forniture);

- di collaudo tecnico amministrativo o emissione del certificato di regolare esecuzione (per i lavori) ovvero di verifica di conformità (per i servizi e le forniture);
 - di collaudo funzionale (statico e impiantistico)
2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 ultimo periodo, del "Codice", gli incentivi di progettazione interna non sono liquidabili a favore del personale con qualifica dirigenziale, secondo quanto ulteriormente indicato nel successivo art. 20; il relativo compenso costituisce economia ed incrementa il "Fondo" indicato all'art. 2 comma 3 del "Regolamento".
 3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al successivo art. 5.

Art. 05 - Costituzione gruppo di lavoro

1. Nell'ambito della programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi e triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 21 del "Codice" predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, viene individuato, il tecnico dipendente di ruolo in servizio che svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale deve possedere i requisiti e la prescritta competenza a svolgere detta funzione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, costituisce, con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, sentito il RUP – se del caso in considerazione per esempio della necessità di redigere–alcuni elaborati indicati dalla vigente normativa - un "Gruppo" formato da personale interno e/o da dipendenti di altri Enti come da professionisti esterni; la selezione dei membri del suddetto Gruppo dovrà avvenire nel rispetto dei-seguenti criteri:
 - a. limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - b. specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica;
 - c. qualità ed entità dell'opera da eseguire;
 - d. complessità delle procedure amministrative da seguire;
 - e. distribuzione dei carichi di lavoro;
 - f. ogni ulteriore elemento, ritenuto necessario se pure nel rispetto dell'obbligo di motivazione poste a fondamento di ogni scelta discrezionale della Amministrazione e per quanto possibile nel rispetto del principio di rotazione, indicando al contempo il ruolo assegnato a ciascuna figura costituente il "Gruppo".
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono altresì, indicati i tempi presunti per espletare le varie fasi procedurali di progettazione, verifica, affidamento, esecuzione e collaudo, anche mediante rinvio ai documenti di gara, con indicazione alle attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni professionali esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamentari in materia, in funzione dei carichi di lavoro dei dipendenti e delle professionalità presenti o meno nell'ente in relazione ai lavori da appaltare;
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, nella individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili, il Dirigente deve uniformarsi a criteri di rotazione e deve tendere al coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze possedute dai singoli e delle specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del “Gruppo”, o revoche dell’incarico assegnato, possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame, definendo la titolarità o meno, in caso di revoca, alla corresponsione dell’incentivo maturato.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
7. Del conferimento dell’incarico sarà data pubblicazione nel sito dell’Amministrazione, sezione “Amministrazione Trasparente
8. Del “Gruppo” di lavoro possono far parte, ai sensi dell’articolo 24 del “Codice” dipendenti di altri Enti Pubblici; questi partecipano alla ripartizione del “Incentivo” secondo le proprie competenze indicate nell’atto di costituzione del “Gruppo”. Nell’atto di costituzione dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell’Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio. Altresì i dipendenti dell’Amministrazione che richiedano l’autorizzazione a far parte di un Gruppo presso un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell’Ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all’Amministrazione l’importo dell’incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 6 – Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti, all’interno dei ranghi dell’Ente, le professionalità tecniche necessarie, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni svolte a favore della Stazione Appaltante dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso.
4. Il compenso percepito rientra nei limiti di cui all’art. 30.

Art. 7 – Principi di ripartizione dell’incentivo, formazione e strumentazione

1. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di attività svolta e della responsabilità connessa al ruolo ricoperto da ogni singolo componente; l’effettivo contributo apportato dai dipendenti coinvolti nell’intera procedura sarà oggetto di verifica e rendicontazione da parte del dirigente, sentito il RUP, effettuata mediante la redazione di apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Per i dipendenti di cui all’articolo 5 la Stazione Appaltante:

– promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche digitali, ecc.;

– garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Art. 8 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1 -Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b) interventi in amministrazione diretta;

c) i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;

d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;

e) i contratti esclusi dall'applicazione del "Codice" a termini dell'articolo 17 dello stesso "Codice".

f) Le procedure d'urgenza e non competitive (*Corte Conti Sez. Toscana n. 186/2017*)

2 -Qualora, venga espletato tutto o parte del processo di redazione della progettazione e verifica in caso di lavori o di avvio procedura di affidamento in caso di servizio o fornitura, ma l'Amministrazione decide di interrompere il procedimento e non si perviene all'appalto/affidamento per qualsiasi-motivo, non si darà luogo alla ripartizione del "Fondo" maturato fino a quel momento. Le somme previste a tale scopo costituiscono economia.

Art. 9 - Suddivisione in lotti

In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (articolo 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (articolo 3, lett. ggggg) del "Codice".

Art. 10 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 5% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'articolo 37 del "Codice".

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Capo II – Fondo per lavori

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è che le attività siano riferibili a contratti di lavori inseriti nel programma annuale dei lavori pubblici e/o nel piano degli investimenti o nelle previsioni di bilancio che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. (Corte Conti Sez. Reg. Controllo Marche n. 28/2018)
2. L'incentivo non è previsto per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'Art. 163 del "Codice".

Art. 12 - Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal "Codice" tra lavori a rete e lavori puntuali, e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Lavori	
Opere puntuali	%
da euro 40.000,01 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 200.000,00	2
da euro 200.000,01 (importo di cui al punto precedente) fino a 1.000.000,00	1,6
da euro 1.000.000,01 (importo di cui al punto precedente) fino a 5.000.000,00	1,2
Importo superiore a 5.000.000,00	0,8
Opere a rete	%
da euro 40.000,01 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 200.000,00	1,8
da euro 200.000,01 (importo di cui al punto precedente) fino a 1.000.000,00	1,4
da euro 1.000.000,01 (importo di cui al punto precedente) fino a 5.000.000,00	1
Importo superiore a 5.000.000,00	0,6

3. Alimentano il fondo gli interventi di cui all'art. 3 comma 3 lettera a)
4. Rientrano nella fattispecie di cui al precedente comma 3 anche gli interventi qualificati come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere.

Art. 13 - Disciplina delle varianti

1. Le modifiche ai contratti disposte ai sensi all'articolo 106, del "Codice" contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Detto importo viene comunque riconosciuto, per le fasi esecutive e di collaudo, anche in caso di affidamento diretto all'appaltatore principale.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'articolo 106 del "Codice".

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione della quota di incentivo, di cui all'art. 7 comma 1, sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Al fine di consentire all'Amministrazione la corretta valutazione delle opere da inserire nella programmazione triennale ed annuale, nella fase di programmazione viene ricompresa la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento.

Funzione	FASI			
	Programmazione	Verifica	Affidamento	Esecuzione
PERCENTUALI FASE	10,00%	5,00%	10,00%	75,00%
Responsabile del procedimento	---	2	2	8
(") Collaboratori amministrativi/tecnici	2 ^(b)	---	7 ^(d)	3 ^(e)
(") Collaboratori amministrativi di altri servizi	2 ^(b)	---	1 ^(d)	1 ^(e)
<i>PROGRAMMAZIONE</i>				
Responsabile programma	1	---	---	---
Progetto di fattibilità tecnico economica	5 ^(a)	---	---	---
<i>VERIFICA</i>				
Verifica progetto da porre a base di gara	---	3 ^(c)	---	---
<i>UFFICIO D.L.</i>	DA RIPARTIRSI SECONDO I SEGUENTI PESI IN RELAZIONE AI RISPETTIVI IMPORTI DEI LAVORI (compreso oneri sicurezza se non espressamente indicato)			63
Direttore lavori	Su importo complessivo intervento		16	
(*) Direttore operativo architettonico beni vincolati	Su importo complessivo intervento (escluso sicurezza)		3	
(*) Direttore operativo opere edili - stradali compreso misura e contabilità	Su importo opere edili - stradali (escluso sicurezza)		10	
(*) Direttori operativi impianti compreso misura e contabilità	Su importo opere impiantistiche (escluso sicurezza)		10	
(*) Direttori operativi strutture compreso misura e contabilità	Su importo opere strutturali (escluso sicurezza)		10	
Ispettori di cantiere	Su importo complessivo intervento		3	
Sicurezza esecuzione	Su importo complessivo intervento		4	
Collaudo tecnico amministrativo - cre	Su importo complessivo intervento		2	
(**) Collaudo statico	Su importo opere strutturali		2	

	(escluso sicurezza)		
(**) Collaudo impiantistico	Su importo opere impiantistiche (escluso sicurezza)	2	
Pratiche catastali	Su importo complessivo intervento (escluso sicurezza)	1	
DEFINIZIONI E PRECISAZIONI			
(a)	Tecnici e RUP che hanno sottoscritto gli elaborati dello studio di fattibilità dell'opera		
(b)	Collaboratori che contribuiscono materialmente alla stesura del programma compreso la redazione di stime e valutazioni; per i tecnici la quota è dell'1%		
(c)	Tecnici che supportano il RUP nelle fasi della verifica / validazione dei progetti da porre a base di gara		
(d)	Personale che predisporre tutta la documentazione necessaria agli affidamenti fino alla redazione dello schema di contratto; per i tecnici la quota è dell'1%		
(e)	Collaboratori che effettuano gli atti funzionali all'esecuzione delle opere (liquidazioni, subappalti, ecc...);		
AFFIDAMENTO	(") La ripartizione tra il personale dell'Ufficio avviene in base al numero degli aventi diritto secondo i seguenti parametri: Direttore 50 – Cat D 30 - Cat C 20 - Cat B 10		
ESECUZIONE	<p>Tecnici che in qualità di Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli eventuali Direttori Operativi, gli incaricati della misura e contabilità facenti parte dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che assumono la responsabilità professionale firmando i relativi documenti ed elaborati</p> <p>Si precisa che più funzioni possono essere assunte da uno stesso tecnico</p> <p>(*) L'aliquota relativa ai direttori operativi verrà ripartita fra gli aventi diritto in proporzione all'importo delle opere di rispettiva competenza</p> <p>(**) Le aliquote del collaudo statico ed impiantistico in assenza della prestazione vengono assorbite dalla funzione del Collaudatore Tecnico Amministrativo</p> <p>Le aliquote non ricoperte né da personale interno né da tecnici esterni verranno ripartite fra il personale dell'Ufficio del DL</p>		
TUTTE LE FASI	<p>Collaboratori tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo, di supporto al RUP, inerenti la verifica e la validazione, la direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale</p> <p>Collaboratori amministrativi che, pur non firmando alcun documento, partecipano direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla programmazione, alla fase di affidamento/gara, alla fase esecutiva e di collaudo</p>		

Capo III – Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 15 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è che le attività siano riferibili a contratti di servizi e forniture inseriti nel programma biennale e che siano stati

affidati previo espletamento di una procedura comparativa. (Corte Conti Sez. Reg. Controllo Marche n. 28/2018)

Art. 16 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Nell'espletamento delle procedure per l'affidamento si tenderà ove possibile ad:
 - incentivare gli appalti di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 che contengano gli elementi di cui all'articolo 23, comma 15 del "Codice";
 - incentivare gli interventi di manutenzione ordinaria affidati tramite accordi quadro;
 - in ogni caso, a termini dell'articolo 113, c. 2 del "Codice", ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre alle condizioni sopra indicate, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

Art. 17 - Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:

Servizi e forniture	%
da euro 40.000,01 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 200.000,00	1
da euro 200.001,00 (importo di cui al punto precedente) 1.000.000,00 comunitaria	0,8
a euro 1.000.001,00 (importo di cui al punto precedente) 5.000.000,00 comunitaria	0,6
Oltre 5.000.000,00	0,4

3. Alimentano il fondo gli interventi di cui all'art. 3 comma 3 lettere b) e c)

Art. 18 - Disciplina delle varianti

1. Le modifiche, ai contratti disposte ai sensi all'articolo 106, del "Codice" contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente affidamento, sempre che comportino interventi aggiuntivi e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Detto importo viene comunque riconosciuto, per le fasi esecutive e di certificazione di regolare esecuzione, anche in caso di affidamento diretto all'appaltatore principale.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori omissioni dell'affidamento quali definite dall'articolo 106 del "Codice"

Art. 19 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Funzione	FASI		
	Programmazione	Affidamento	Esecuzione
PERCENTUALI FASE	10,00%	15,00%	75,00%
Responsabile del procedimento		4	8
Responsabile programma	1		
Progetto di fattibilità (tecnici amministrativi e RUP)	5		
Direttore dell'esecuzione			50
Collaboratori del direttore all'esecuzione (amministrativi/tecnici)			13 ^(c)
(^(a)) Collaboratori amministrativi/tecnici	2 ^(a)	10 ^(b)	3 ^(d)
(^(a)) Collaboratori amministrativi di altri servizi	2 ^(a)	1 ^(b)	1 ^(d)
DEFINIZIONI E PRECISAZIONI			
(a)	Collaboratori che contribuiscono materialmente alla stesura del programma compreso la redazione di stime e valutazioni; per i tecnici la quota è dell'1%		
(b)	Personale che predispone tutte la documentazione necessaria agli affidamenti fino alla redazione dello schema di contratto; per i tecnici la quota è dell'1%		
(c)	Collaboratori amministrativi e tecnici che supportano direttamente il Direttore per l'Esecuzione, per i tecnici la quota è dell'3% <i>(in caso di assenza la quota è ripartita tra i collaboratori amministrativi)</i>		
(d)	Collaboratori che effettuano gli atti funzionali all'esecuzione;		
ESECUZIONE	Eventuali collaboratori che supportano il Direttore dell'Esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che assumono la responsabilità professionale firmando i relativi documenti ed elaborati Si precisa che più funzioni possono essere assunte da una stessa figura		
TUTTE LE FASI	Eventuali collaboratori tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo, di supporto al RUP, e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale		
	Collaboratori amministrativi che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla programmazione, alla fase di affidamento/gara, alla direzione per l'esecuzione alla loro contabilizzazione e al collaudo		

Capo IV – Norme comuni

Art. 20 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del "Codice" è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 21 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso che l'attività di progettazione come quella di esecuzione sia svolta da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso spettante ai dipendenti interni per le fasi da loro effettivamente espletate (esclusa la programmazione), è incrementata del **10%**, al fine di compensare le maggiori attività, l'articolazione e la complessità dei rapporti nascenti dalla relazione con il tecnico incaricato.
2. Nei casi di realizzazione di un'opera o di un lavoro con gli strumenti della finanza di progetto, della locazione finanziaria e della permuta, l'"Incentivo" spetta ai dipendenti interni secondo i parametri ed i criteri come sopra evidenziati in relazione alle attività da questi svolte, secondo quanto stabilito da apposito atto ricognitivo Dirigenziale.

Art. 22 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 113 del "Codice".

Art. 23 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

A - Lavori

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi, rispetto alla programmazione prevista che superino il doppio del tempo previsto, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1 e 2, del "Codice", e fatte salve le proroghe concesse e le sospensioni motivate, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti e l'aumento del costo non sia conseguente a modifiche e varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1 e 2, del "Codice" (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Nessuna detrazione verrà altresì applicata:
 - a) per i tempi necessari ad acquisire, ulteriori pareri, concessioni e nulla osta da parte degli Enti e delle Aziende di servizio integrativi di quelli acquisiti in fase progettuale;
 - b) in caso di sospensione dei lavori, non imputabile all'attività dell'Ufficio di direzione dei lavori, a prescindere dalla sua durata. (risoluzione del contratto, recesso, fallimento, contenzioso, ditta soggetta all'applicazione di penale per il ritardo ecc)
 - c) richieste dall'Amministrazione che comportino un aumento dei costi e dei tempi di esecuzione.

B – Servizi e forniture

5. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e di controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10,00%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30,00%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50,00%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10,00%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30,00%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50,00%

Art. 24 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 25 - Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 5% sulla percentuale più bassa:

- a) coincidenza tra funzione di RUP e attività di programmazione (articolo 31, c. 3 del "Codice");
- b) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (articolo 102, c.2 del "Codice");
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (articolo 111, c. 2, del "Codice" e delibera ANAC n. 1096/2016);

- d) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
- e) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (articolo 26, c. 6, lett. d) del “Codice”);
- f) svolgimento da parte del Direttore dei lavori delle funzioni di coordinatore per l’esecuzione (articolo 101, c. 3, lett. d) del “Codice”);

Art. 26 - Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all’interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. (VEDI TABELLE)
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l’attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività secondo le tabelle sopra riportate.

Art. 27 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura - gruppo

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all’incentivo in proporzione all’attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 28 - Liquidazione dell’incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, previa verifica del rispetto delle modalità e dei tempi di esecuzione previsti dalla Determina Dirigenziale di costituzione del “Gruppo”, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, in cui sono dettagliate ed accertate le specifiche attività svolte ed indicate le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate. Il Dirigente dovrà rappresentare tali attività in apposite schede da trasmettere al Servizio Personale per gli adempimenti di natura retributiva oltre a quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L’incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura, purché avviata la procedura di affidamento.
3. In relazione alle varie fasi si determinano i tempi inerenti la nascita dell’obbligazione giuridica e l’esigibilità delle somme dovute come segue:

A – per la fase di programmazione, di verifica, di affidamento e le conseguenti funzioni del RUP, l’obbligazione giuridica si determina alla data del provvedimento che indice la procedura di gara e l’esigibilità si determina con la data con cui si procede all’aggiudicazione definitiva della gara;

B - Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (direzione lavori, collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell’esecuzione, regolare esecuzione, ecc.) l’obbligazione giuridica si determina alla data con la quale viene costituito l’ufficio di direzione lavori o individuato il direttore all’esecuzione e l’esigibilità alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione;

C - Per quanto riguarda il fondo per l’innovazione (20%) dell’incentivo lo stesso verrà determinato con il provvedimento che indice la procedura di gara e tale somma risulterà

disponibile sin dal momento dell'affidamento della gara ed accantonato in apposito fondo con destinazione vincolata se non impegnato entro il 31/12 dell'anno in cui viene affidata la gara medesima.

4. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun intervento indicando i dipendenti addetti alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività svolta;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
5. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo; quest'ultimo dovrà essere corrisposto, da competenti Uffici, entro 60 gg dall'inoltro della determina di liquidazione predisposta allo scopo dal Dirigente del Servizio/Progetto. La mancata corresponsione nei tempi previsti, consentirà agli aventi titolo, di ricorrere al collegio di raffreddamento di cui al successivo Art. 35 – norme finali.
6. Nel caso di recesso e/o contenzioso con la ditta appaltatrice che comporti un fermo dell'Intervento sarà liquidata la quota di incentivo maturata fino a quel momento determinata sull'importo lordo contabilizzato fino a quel momento. In quest'ultimo caso l'esigibilità coincide con l'atto di approvazione dello stato di consistenza.

Art. 29 - Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica/validazione;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo statico ed impiantistico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale / certificato di regolare esecuzione.

Art. 30 - Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. E' onere del singolo dipendente comunicare prontamente alla competente Ufficio, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di liquidazione a proprio favore di incentivi a lui

corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche, l'entità degli stessi e l'ente di riferimento, in modo da poter consentire, entro il termine annuale di liquidazione degli incentivi, la determinazione in ordine al superamento o meno dell'importo di cui al comma precedente.

3. Al dipendente che omettesse senza motivato e documentato motivo tale comunicazione verrà in ogni caso disposta la restituzione dell'incentivo erogato, nonché valutata l'attivazione di apposito procedimento disciplinare.
4. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

Art. 31 – Informazione e confronto

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 32 – Rimanente quota del fondo

1. Ai sensi del comma 4-del citato articolo 113 del “Codice” il restante **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione – di cui all'art. 2 comma 3 - è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini. Dette risorse sono destinate come segue:
 - il 50% all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informatici (hardware e software);
 - il 25% all'implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa e della elaborazione progettuali;
 - il 25% a progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi erogati ai cittadini ed alla copertura di spese per la formazione obbligatoria dei dipendenti.

Capo V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 33 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.
3. Il presente regolamento trova applicazione per gli “Interventi” e i “Servizi” le cui procedure ed attività hanno avuto inizio a partire dalla data del 20/04/2016. Dall'entrata in vigore del

presente regolamento – con le tempistiche ed i criteri in esso indicati – saranno effettuare le erogazioni relativamente alle attività già espletate

Art. 34 – Assicurazioni – iscrizione professionale

1. In base all'articolo 24 comma 4 del "Codice" la stazione appaltante assume tutte le spese della polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, dei dipendenti incaricati. La polizza dei progettisti oltre alle nuove spese tecniche di progettazione dovrà coprire i maggiori costi che la stazione appaltante dovrà sostenere per le varianti di cui all'articolo 106 comma 1 e 2 del "Codice". Gli oneri connessi sono di norma imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla S.A.
2. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% del costo degli "Interventi" con il limite di 1.000.000 di € per importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 35 comma 1 del "Codice" e per un massimale non inferiore al 20% del costo degli "Interventi" con il limite di 2.500.000 € per importi pari o superiore alla soglia di cui allo stesso articolo 35 comma 1 della suddetta norma.
3. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 26 comma 5 stesso "Codice", deve inoltre provvedere al pagamento del premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, incaricati della verifica e validazione delle fasi progettuali. Le somme sono ricomprese all'interno del quadro economico; l'Amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto.
4. Nei limiti ammessi dalla legge, l'Amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudo dietro presentazione di copia del versamento.

Art. 35 – Norme finali

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali nonché con la definitiva approvazione, da parte dell'ANAC, delle linee guida.
2. Della modifica verrà dato atto con apposito provvedimento; in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno, comunque, collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per le parti non in contrasto con il regolamento

UE n 2016/679 (GDPR) del 4 maggio 2016 (entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018).

Pubblicità del regolamento

1. Del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è data adeguata pubblicità affinché chiunque possa prenderne visione e ne possa conoscere i contenuti.

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) la normativa vigente posta a disciplina della materia
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto;
 - e) il decreto del Ministero della Giustizia 9 luglio 2008 n. 139.

Collegio raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso entro 10 gg dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, potrà rimettere la controversia ad un collegio di raffreddamento dei conflitti così composto:
A – Assessore al personale o suo delegato (presidente);
B - Dirigente apicale Ufficio interessato;
C - Rappresentate RSU;
D - Dipendente che ha sollevato la controversia o suo rappresentante;
2. Il collegio si dovrà riunire entro 15 giorni dall'arrivo della contestazione da inviarsi tramite PEC e decidere nel merito entro i successivi 15 gg.
3. Nel caso in cui nell'ambito del collegio si raggiunga un accordo unanime, l'organo che a emesso l'atto oggetto di contestazione è tenuto ad adeguarsi e modificare coerentemente lo stesso entro i successivi 15 gg.

Atti

1. Il presente regolamento:
 - è stato approvato dalla giunta comunale con deliberazione n. 513, in data 27/12/2019;
 - è entrato in vigore il giorno dell'adozione.

=== *** ===